

PATENTE A PUNTI

Domanda	Risposta
<p>Non ho chiaro il meccanismo della decurtazione dei punti, potrei saperne di più ?</p>	<p>Il nuovo istituto della patente a punti è un istituto di <u>carattere cautelare</u> e provvede ad integrare il sistema delle sanzioni pecuniarie ed accessorie attualmente in vigore. Previsto dal nuovo art. 126 bis del Codice della Strada, inserito con legge di conversione n. 214 del 01.08.2003, prevede che a ciascun titolare di patente di guida venga assegnato un punteggio iniziale di 20 punti, che potrà subire decurtazione da 1 a 10 punti, a seconda della disposizione di Legge violata. La massima decurtazione ammessa in caso di più violazioni commesse contemporaneamente, è di 15 punti ; questa disposizione non si applica solo nel caso in cui almeno una delle violazioni preveda la sospensione o la revoca della patente. La perdita totale di punteggio a seguito del cumulo di più violazioni realizzate nel tempo, comporta la revisione della patente con conseguente ripetizione dell'esame teorico e pratico, al fine di verificare la permanenza dell'abilità tecnica del conducente alla guida e la conoscenza delle norme che regolano la circolazione stradale. Qualora il punteggio non sia esaurito, con appositi corsi è possibile riacquisire 6 punti (per i titolari di C.A.P. 9 punti). Se il conducente non commette infrazioni in un biennio, il punteggio ritorna a quota 20, ovvero è aumentato di due punti, fino al raggiungimento massimo di 30 punti. La decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la titolarità di patente, come ad esempio il passaggio col semaforo rosso che determina decurtazione dei punti se la violazione è commessa da conducente di autovettura, motociclo o autobus, mentre non vi è decurtazione se commessa da conducente di velocipede o di ciclomotore.</p>
<p>Per i neopatentati ?</p>	<p>I neopatentati subiscono una decurtazione di punti doppia. Sono considerati neopatentati coloro che hanno conseguito per la prima volta una patente di guida di cat. B o superiore dopo il 1 Ottobre 2003, nei primi tre anni dal rilascio.</p>
<p>Se non è noto il trasgressore a chi viene decurtato il punteggio ?</p>	<p>Se non è noto il trasgressore i punti non vengono detratti a nessuno. E' però indispensabile sapere quanto di seguito. Prima delle sentenza descritta sotto i punti venivano detratti al proprietario del veicolo se questi non comunicava i dati dell'effettivo trasgressore. Per i veicoli intestati a Società si procedeva in maniera diversa. Dopo la sentenza le modalità si sono uniformate come segue : Con sentenza n.27 del 12-24 gennaio 2005 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'Art. 126/bis del C.d.S. nella parte in cui dispone che : "nel caso di mancata identificazione di questi (ndr cioè del conducente), la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro 30 giorni dalla richiesta, all'organo di Polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione". In relazione a tale sentenza il testo del Comma 2 dell'Art. 126/bis, riscritto addirittura direttamente dalla Corte Costituzionale diviene il seguente : "nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro 30 giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di Polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione". Alla luce di quanto sopra la P.M. di Liciana Nardi invia l'invito a fornire i dati del conducente direttamente con la notifica del verbale. Qualora il proprietario non comunichi i dati richiesti o dichiari di non conoscere o ricordare chi era alla guida al momento della violazione, esso non</p>

	<p>ottempera al precetto contenuto nell'Art.126/bis citato e tale comportamento risulta sanzionato dall'8° Comma dell'Art.180 del C.d.S. con il pagamento di un importo di € 357,00 entro 60 gg.</p> <p>RIASSUMENDO : la decurtazione dei punti dalla patente avviene solo quando sia noto l'effettivo trasgressore. Nel caso il veicolo non sia stato fermato dall'organo di Polizia che procede e l'autore della violazione non identificato, viene inviato, unitamente alla notifica del verbale, l'invito al proprietario a comunicare entro 30 gg. i dati del conducente al momento della violazione. Se il proprietario non ottempera all'invito o dichiara di non ricordare o sapere chi era alla guida, non si applica alcuna decurtazione di punti a carico di nessuno ma al proprietario viene elevata la sanzione prevista dall'Art. 180 (per non aver fornito i dati dell'effettivo trasgressore) pagabile con € 357,00 entro 60 giorni.</p>
<p>Se commetto una violazione a "punti" con un veicolo per la cui guida non è prevista la patente mi vengono sottratti i punti ?</p>	<p>NO i punti vengono sottratti solo se la violazione è commessa alla guida di veicoli per i quali è previsto l'obbligo della relativa patente.</p>
<p>Come posso verificare il punteggio della mia patente ?</p>	<p>Il Ministero delle Infrastrutture ha attivato un servizio che permette di conoscere quanti punti sono rimasti a disposizione sulla patente di guida. E' sufficiente comporre il numero 848 782 782 da un telefono di rete fissa, seguire le istruzioni indicate dal messaggio registrato e, con il costo di una telefonata urbana, si conoscerà il "saldo" punti della patente.</p>